

Sentenza n. 407/2017 pubbl. il 15/02/2017

RG n. 596/2013

Repert. n. 1153/2017 del 15/02/2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Arcellaschi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **596/2013** promossa da:

A.B., elettivamente domiciliata in Via Vittorio Emanuele II, 26 - 20052 Monza presso lo studio dell'avv. SIRTORI ORNELLA che la rappresenta e difende come da procura

ATTORE

contro

COMUNE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ** presso lo studio dell'avv. ** ** che lo rappresenta e difende come da procura

X.Y. S.p.A in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in MONZA, rappresentato e difeso dall'avv. ** ** come da procura

CONDOMINIO in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in MONZA presso lo studio dell'avv. ** ** che lo rappresenta e difende come da procura

CONVENUTI

DOTTORE elettivamente domiciliato in MONZA presso lo studio dell'avv. ** ** che lo rappresenta e difende come da procura

ASSICURAZIONE S.p.A. in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. ** **

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCLUSIONI PER LA A.B.:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE:

1) accertare e dichiarare la responsabilità solidale ex art. 2055 CC del Condominio, del Comune e del X.Y. S.p.A. per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra A.B. a causa del sinistro 13.1.2009 di cui in premessa dell'atto di citazione e a seguito dell'operato dei Sanitari del X.Y. S.p.A.

2) per l'effetto, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare in solido tra loro il Condominio, in persona del suo Amministratore pro tempore, il Comune, in persona del Sindaco pro tempore, e il X.Y. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice di cui alla premessa

dell'atto di citazione, ivi inclusi quelli per danno biologico, inabilità temporanea assoluta e relativa, danno morale, danno per invalidità permanente incidente sulla capacità lavorativa specifica, danno patrimoniale per mancata percezione di reddito, spese mediche e non, sostenute e da sostenersi, in misura non inferiore a 500.000,00 Euro, e comunque nella misura da accertata e da liquidarsi in giudizio (anche tenuto conto dell'eventuale aggravamento della invalidità nel corso del giudizio), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

IN VIA SUBORDINATA:

A) nell'ipotesi di accertamento di concorso di responsabilità del Comune e del Condominio, da una parte e del X.Y. S.p.A. dall'altra in relazione ai danni subiti dall'attrice, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, da una parte, tra loro in solido il Comune e il Condominio e dall'altra, il X.Y. S.p.A. al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice di cui alle conclusioni formulate "in via principale", secondo la quota corrispondente alla rispettiva responsabilità nella misura accertata in giudizio;

B) in caso di accertamento della responsabilità del Condominio e/o del Comune dichiarare lo stesso/gli stessi responsabili dell'accaduto e, conseguentemente, condannare lo stesso in via esclusiva o gli stessi in via solidale o, in subordine, ciascuno per la propria quota di responsabilità, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice di cui alle conclusioni formulate "in via principale", nella misura accertata e da liquidarsi in giudizio, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

IN VIA ISTRUTTORIA: Previa revoca dell'ordinanza 14.7.2014, ammettersi le prove per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova di cui alla memoria istruttoria attorea del 4.4.2014 e della memoria di replica istruttoria del 18.4.2014.

Con vittoria di spese e competenze professionali nonché di spese di CTP.

CONCLUSIONI PER IL CONDOMINIO:

In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire dell'attrice verso il Condominio e in ogni caso cessata la materia del contendere tra l'attrice e il predetto convenuto per intervenuta transazione, così come da doc. 4 prodotto dal Comune .

Nel merito: rigettare tutte le domande svolte nei confronti del Condominio in quanto completamente infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria: come da foglio di p.c.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO COMUNE:

voglia codesto ill.mo Tribunale, *contrariis rejectis*, così giudicare:

In via preliminare:

- **accertare e dichiarare** il difetto di interesse ad agire dell'attrice verso il Comune per intervenuta transazione;

- **accertare e dichiarare** la cessata materia del contendere tra l'attrice ed il Comune per intervenuta transazione;

per la denegata ipotesi in cui le domande preliminari vengano disattese

Nel merito:

- **dichiarare** l'insussistenza di responsabilità del Comune per i motivi dedotti in atti e per l'effetto **riconoscere** infondate in fatto e diritto tutte le domande ed eccezioni attoree verso questo convenuto e conseguentemente rigettarle;

In via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande attoree, ridurre le pretese risarcitorie dell'attrice nei confronti di questo convenuto nella misura ritenuta di giustizia, tenendo altresì conto delle contestazioni in atti e del concorso colposo della signora A.B. nel verificarsi del sinistro in oggetto;

In via riconvenzionale impropria:

- **accertato e dichiarato** che il 13.1.2009 il piazzale teatro di sinistro era di proprietà del Condominio, che ne era per l'effetto custode e su cui incombeva l'onere di provvedere alla sua manutenzione, pulizia, sgombero da neve e ghiaccio, in accoglimento dell'azione di garanzia impropria spiegata da questo convenuto, condannare il Condominio in persona dell'amministratore pro tempore, a tenere indenne e manlevato il Comune qualunque condanna avesse a subire verso l'attrice

In ogni caso:

- **accertata e dichiarata** la temerarietà della lite promossa dall'attrice verso questo convenuto, **condannare** l'attrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da questo convenuto, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.;

- **con condanna** dell'attrice alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, nonché 15% spese generali ed oneri contributivi e fiscali e , con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 21070/2009 - Cass. Civ. 412/2006 - Trib. Modena, sez. I, 641/2011).

In via istruttoria: si fanno salve le istanze istruttorie tutte formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma nn. 1, 2 e 3, c.p.c. che non siano state ammesse.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA X.Y. S.p.A.:

Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico, disattesa ogni avversa istanza

In via principale: Accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra l'attrice ed il X.Y. S.p.A. stante l'adesione di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1304 c.c., alla transazione intercorsa tra l'attrice ed il Comune.

In ogni caso, rigettare tutte le domande proposte dalle parti nei confronti del X.Y. S.p.A. in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese di lite e competenze professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari i quali dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

In via subordinata: nella denegata ipotesi che sia riconosciuta la responsabilità della X.Y. S.p.A. e la stessa venga condannata al risarcimento dei danni eventualmente accertati dalla espletanda istruttoria, accertare la quota di responsabilità della stessa rispetto alla quota del Comune e del Condominio.

Condannare il Dottore, a rifondere alla X.Y. S.p.A. quanto eventualmente versato direttamente all'attrice.

CONCLUSIONI IN FAVORE DEL TERZO CHIAMATO DOTTORE:

Nel merito in via principale: respingersi integralmente tutte le domande formulate nei confronti del Dottore in quanto inammissibili, infondate in fatto e diritto e prive dei presupposti di legge.

In via di mero subordine: nel denegato caso di accoglimento totale o parziale delle domande formulate nei confronti del dottore, respingersi tutte le eccezioni sollevate da Assicurazione riguardanti il rapporto assicurativo e la sua operatività e dichiararsi la stessa tenuta a garantire e manlevare il Dottore da dette domande; conseguentemente condannarsi, a norma dell'Art. 1917, secondo comma c.c., la medesima Assicurazione al pagamento diretto di tutte le somme che risulteranno eventualmente dovute dal Dottore in forza dell'emananda sentenza, ivi comprese le spese di giudizio.

Dichiararsi tenuta Assicurazione a rimborsare al Dottore le spese di difesa sostenute nel presente giudizio.

In ogni caso spese rifuse.

CONCLUSIONI PER ASSICURAZIONE:

Come da comparsa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.B. ha convenuto in giudizio il Condominio, il Comune, il X.Y. S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito alla caduta in data 13.1.2009 nell'area antistante il Condominio a causa del ghiaccio e all'infezione che ha contratto presso il X.Y. S.p.A. nel successivo intervento chirurgico di riduzione della frattura conseguita alla caduta.

I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, il Comune allegando di non essere proprietario dell'area, il Condominio di non essere proprietario e allegando la responsabilità dell'attrice nella caduta, il X.Y. S.p.A. negando ogni responsabilità in ordine all'infezione subentrata all'intervento di riduzione della frattura, ritenendola riconducibile a responsabilità della convenuta.

Il X.Y. S.p.A. previa autorizzazione del giudice, ha convenuto in giudizio il chirurgo che ha eseguito l'intervento, Dottore al fine di essere manlevato in caso di condanna.

Il Dottore, sebbene abbia chiesto in via principale il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti dal X.Y. S.p.A., contestando ogni responsabilità ascrivibile al suo operato, ha convenuto in giudizio Assicurazione con la quale ha stipulato una polizza rc, al fine di essere manlevato in caso di condanna. La compagnia si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.

All'esito delle prove orali assunte deve ritenersi provato che il giorno 13.1.2009 la A.B. stava percorrendo il tratto antistante il indicato nella foto prodotta sub doc. 31 di parte attrice, quando è caduta a causa del ghiaccio presente per terra, che si era formato in seguito alle nevicate nei giorni precedenti.

In tal senso è la deposizione della teste J.J., che ha assistito al sinistro, in quanto si trovava in loco e ha dichiarato di aver scattato le foto prodotte sub doc. da 46 a 49, che raffigurano la presenza di alcuni cumuli di neve. Nella foto prodotta sub doc. 46 è indicato il punto in cui è caduta l'attrice, mentre si stava recando verso la sua auto.

L'area è di pertinenza del Condominio in quanto è il tratto che le auto percorrono quando escono dalla rampa di accesso/uscita dai box condominiali, come si vede nella foto prodotta sub doc. 31. L'attrice ha prodotto sub doc. 32 un documento che attesterebbe la proprietà dell'area in questione in capo al Condominio.

In ogni caso, deve ritenersi che il Condominio convenuto abbia la custodia dell'area sulla quale è caduta l'attrice, in quanto costituisce l'area di accesso e di uscita dai box del condominio. Tra l'altro, il Condominio ha un potere di controllo su detta area e ha uno specifico interesse a tenere l'area pulita da neve e ghiaccio, essendo un'area di transito per le auto che fuoriescono dai box.

Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore - venditore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è necessaria una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Qualora il fenomeno sia causa di danni a singoli condomini, nei confronti di costoro è responsabile in via autonoma ex art. 2051 c.c. il condominio, che è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (Cass. n. 15291/11).

I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. Cass. civ. 19 febbraio 2008, 11. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811). La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata - che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) - comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279). Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito -che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, 11. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ. è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma I. Peraltro il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire; dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, 11. 47). Cass. 4476/2011).

Al contempo è onere della danneggiata provare che, soprattutto se a conoscenza dello stato dei luoghi, ha prestato la dovuta attenzione nell'uso della strada, nelle particolari condizioni di tempo in cui è accaduto l'infortunio. Infatti è da riaffermare che i danni da caduta sono originati da incidenti a prevenzione bilaterale in cui sia danneggianti che vittime devono adottare opportune misure preventive idonee a diminuire i rischi di incidenti (c.d. comparative negligence) - Cass. 24793/2013.

L'onere della prova a carico della danneggiata nei termini indicati non è agevolmente assolvibile, ma l'eventuale condotta imprudente e negligente può desumersi dagli elementi acquisiti nel giudizio. Venendo al caso di specie, va rilevato che l'attrice abitava, all'epoca dei fatti, in un immobile facente parte del Condominio, sicché ben conosceva lo stato dei luoghi e, tenuto conto del fatto che aveva nevicato nei giorni precedenti, tanto che erano ancora visibili cumuli di neve per terra, come si desume dalle fotografie che ha prodotto, avrebbe dovuto procedere con maggior prudenza, essendovi del ghiaccio per terra.

Pertanto, deve ravvisarsi la responsabilità del Condominio in ordine ai danni che sono conseguenza immediata e diretta del fatto, ma è configurabile un concorso di colpa in capo alla danneggiata, che può ritenersi nella misura del 50%.

Nessuna responsabilità è ascrivibile al Comune che non è proprietario dell'area in questione,

nei cui confronti la domanda va rigettata.

La quietanza sottoscritta dall'attrice in data 3.8.2011 e prodotta in copia sub doc. 4 dal Comune di concerne i rapporti tra il Comune e l'attrice e non ha effetto liberatorio nei confronti del Condominio.

Il disconoscimento della sottoscrizione è, pertanto, irrilevante ai fini della decisione.

In seguito alla caduta ha riportato la frattura pluriframmentaria scomposta biossea terzo distale gamba destra, come diagnosticato al P.S. di X.Y. S.p.A.

In data 14.1.2009 A.B. veniva sottoposta a intervento di riduzione di frattura cruenta e osteosintesi e dimessa in data 19.1.2009 con indicazione di medicazione dopo 1 settimana e controllo rx/rimozione gesso a 40 giorni dall'intervento.

Dal 24.2.2009 al 3.3.2009 veniva ricoverata nel reparto di ortopedia del X.Y. S.p.A. con diagnosi alla dimissione di "infezione di ferita terzo medio distale gamba destra con perdita di sostanza in postumi di frattura biossea di gamba".

Il collegio peritale, composto dalla dott. E. M. e dal dott. F.A., ha ritenuto che l'intervento fosse indicato e che sia stato correttamente eseguito sotto il profilo tecnico.

Hanno ritenuto che l'infezione da pseudomonas sia con ogni probabilità da ricondursi al ricovero del gennaio 2009. A sostegno di tale conclusioni deporrebbero il manifestarsi di un'infezione da pseudomonas aeruginosa (Batterio tipico delle infezioni nosocomiali) e il tempo di manifestazione (dopo 4/6 settimane dalla dimissione) con riscontro nei controlli successivi alla dimissione di segni della ferita chirurgica indicativi di un processo settico in atto.

Tale conclusione appare condivisibile.

I c.t.u. hanno, quindi, concluso che:

- 1) in seguito alla frattura del 13.1.2009 l'attrice ha riportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di un mese, parziale al 75% di 20 mesi e al 50% di 10 mesi. Trattasi di periodi di inabilità che sarebbero comunque derivati anche in assenza del processo infettivo.

Gli esiti attesi per una frattura quale quella riportata dall'attrice (frattura pluriframmentaria scomposta biossea dei terzo distale di gamba), possono essere posti, sulla scorta delle indicazioni valutative presenti nelle guide valutative di maggior uso in ambito medico legale (Luvoni e Coll, Ronchi e Coll, Bargana e Coll) in un range tra l'8 e il 10% in termini di danno biologico.

- 2) in seguito all'infezione contratta, il quadro clinico obiettivo allo stato in atto all'arto inferiore destro dell'attrice è di rilevante entità. La scintigrafia del 27.8.2015 ha confermato la presenza di un processo settico alla gamba destra ascrivibile, stante il lungo tempo ormai trascorso dall'evento infettante, ad una osteomielite cronica.

Tale quadro menomante (clinico e strumentale) configura nei suo complesso postumi variabili nella misura del 25% in termini di danno biologico, con riferimento alle indicazioni valutative presenti nelle già citate guida di riferimento valutativo medico legale.

Per tipo di entità è da ritenere che le menomazioni in atto all'arto inferiore destro dell'attrice influiscano negativamente sulla sua capacità lavorativa attitudinale di tipo prevalentemente commerciale, ovvero sia con componente manuale che una intellettuale, riducendola nella misura del 20%.

Le spese mediche sono state ritenute congrue nella misura di euro 30+189,81+ 23,80.

DANNO NON PATRIMONIALE

Pertanto, deve affermarsi che il danno biologico nella misura del 8% costituisca conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo riconducibile a responsabilità del Condominio per la quota del 50% a suo carico, mentre per il restante 50% è ascrivibile

all'attrice per quanto già esposto.

Il Condominio deve essere condannato a pagare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale il 50% delle seguenti somme, determinate applicando le tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca (48 anni):

- a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea assoluta per un mese euro 3.000 (100/giorno);
- a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea al 75% per 20 mesi euro 45.000;
- a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea al 50% per 10 mesi euro 15.000;
- a titolo di risarcimento del danno biologico 8%: euro 14.524,00.

La responsabilità per l'infezione contratta appare ascrivibile unicamente al non essendo emersi elementi di responsabilità in capo al Dottore che, in base alle conclusioni dei c.t.u., risulta aver effettuato l'intervento in modo corretto. Non essendovi elementi dai quali desumere che l'infezione sia stata contratta per una condotta negligente del Dottore, deve ricondursi a responsabilità della struttura sanitaria, che risponde per la mancata adeguata sterilità degli ambienti ospedalieri e degli strumenti operatori.

Pertanto, la domanda del X.Y. S.p.A. di manleva nei confronti del Dottore deve essere rigettata e, conseguentemente, la domanda svolta da quest'ultimo nei confronti di Assicurazione.

Ai fini della determinazione del danno ascrivibile al appare condivisibile l'orientamento della S.C. che, in tema di colpa medica, ha affermato la necessità, proprio in caso di preesistenti condizioni costituenti fattore causale incidente e condotta imperita dei sanitari, di procedere alla specifica identificazione della parte di danno rapportabile all'uno o all'altra, eventualmente con criterio equitativo (Cass. 975/2009).

Ciò, in quanto non si può far gravare tutto il risarcimento del danno sul soggetto al quale è addebitabile la condotta direttamente riguardante una sola parte di esso. Nel caso in esame, al X.Y. S.p.A. non è imputabile alcuna responsabilità in ordine alla frattura riportata dall'attrice nella caduta, per quanto già esposto.

Con un indirizzo più recente, la S.C., in tema di colpa medica, ha ritenuto che l'evento di danno debba essere ascritto interamente alla condotta illecita, salvo poi procedere, con criteri equitativi alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica, allo scopo di evitare l'attribuzione all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (Cass. 15991/2011-20996/2012).

Pertanto, in settori diversi dalla colpa medica, la S.C. ha affermato che non sussiste nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce l'antecedente causale e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti, aggiungendo che devono essere addebitati all'agente i maggiori danni o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell'agente stesso per l'intero danno differenziale (Cass. 24408/2011 - 9528/2012).

Applicando l'orientamento da ultimo richiamato, che consente di porre a carico di ciascun responsabile il danno con criteri oggettivi, anziché con una valutazione equitativa, che si presta a maggiori censure, si ritiene di condannare il X.Y. S.p.A. a pagare all'attrice la somma di euro 85.175,00 a titolo di risarcimento del danno biologico al 25% (euro 99.699,00) detratto il danno al 8% (euro 14.524,00) a lui non ascrivibile.

DANNO PATRIMONIALE

Spese mediche.

Quanto alle spese mediche, non appaiono logicamente motivate le conclusioni dei c.t.u. che non hanno ritenuto causalmente riconducibili ai postumi del sinistro il noleggio di una carrozzina.

Trattasi di spese chiaramente conseguenti alla frattura, all'intervento chirurgico e all'infezione, motivo per cui le seguenti spese devono essere poste a carico del X.Y. S.p.A. al 50%, il residuo 50% va posto a carico del Condominio solo per la metà:

- euro 200 per noleggio carrozzina (doc. 42)
- euro 189,81 per visita ortopedica - doc. 44
- euro 30 per copia cartella clinica - doc. 43
- euro 23,80 per rx - doc. 44.

Il Condominio deve pagare la somma di euro 110,90 e il X.Y. S.p.A. di euro 221,81 oltre interessi legali dal 1.4.2010 al saldo effettivo.

Danno da incapacità lavorativa specifica

L'attrice ha dedotto un capitolo di prova che non è stato ammesso, in quanto diretto a provare che il giorno stesso del sinistro era attesa per un colloquio di lavoro come badante. Ciò non prova che l'attrice avrebbe ottenuto un lavoro come badante.

All'epoca dei fatti era disoccupata, avendo cessato nel 2008 l'attività lavorativa come commessa con un guadagno di euro 5.379,89 in tale anno, nel quale ha lavorato 157 giorni (doc. 57) e ha documentalmente provato che guadagnava euro 480 mensili (doc. 55).

Quanto al reddito da considerare per il calcolo, va rilevato che la S.C. con sentenza nr. 20615/2015 ha ritenuto che non sia più possibile il riferimento alle tabelle per la costituzione delle rendite vitalizie, in quanto abrogate, ma i criteri da seguire possono essere i seguenti:

Il primo consiste nel sommare tutti i renditi che la vittima perderà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui avrebbe comunque cessato il lavoro, e quindi nell'applicare al risultato un saggio di sconto, per tenere conto del fatto che la vittima percepisce immediatamente redditi che, se fosse rimasta sana, avrebbe incassato solo tra n anni (e quindi il danneggiato trarrebbe vantaggio dal risarcimento se non si eliminasse, attraverso lo sconto, il c.d. "montante di anticipazione").

Il secondo criterio consiste nel moltiplicare il reddito annuo perduto dalla vittima (al netto delle imposte e debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo numero è detto coefficiente di capitalizzazione.

I coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. 9.10.1922 n. 1403 sono stati calcolati sulla base delle tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911, e presuppongono una produttività del denaro al saggio del 4,5%. I suddetti coefficienti non consentono l'integrale ristoro del danno prescritto dall'art. 1223 c.c., e la loro adozione non è dunque consentita nemmeno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Ciò per quattro ragioni.

La prima ragione è che la vita media della popolazione italiana si è notevolmente accresciuta nel secolo trascorso tra il 1922 ed il 2015.

Nel 2014 l'Istituto Nazionale di Statistica ha determinato la speranza di vita alla nascita per la popolazione italiana in 80,2 anni per gli uomini ed 84,9 anni per le donne.

Nel 1900 la speranza di vita media della popolazione italiana (calcolata, all'epoca, indistintamente per maschi e femmine) era di soli 54,9 anni.

Pertanto liquidare il danno permanente in base ad un coefficiente calcolato su una speranza di vita inferiore di oltre un terzo a quella reale non può dirsi in alcun modo un risarcimento "integrale" ai sensi dell'art. 1223 c.c.

La seconda ragione è che i coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. 1403/22 sono unici per maschi e femmine, mentre la durata della vita media è diversa per i due sessi. Ciò conduce ad una sovrastima del danno patito dalla vittima maschile, e ad una sottostima per le vittime dell'altro sesso. Anche tale circostanza non soddisfa, pertanto, la regola di integralità di cui all'art. 1223 c.c.

La terza ragione è che i coefficienti di capitalizzazione di cui al r.d. 1403/22 sono calcolati ad un saggio del 4,5%. Tale saggio indica la quota di risarcimento che viene detratta per tenere conto della anticipata capitalizzazione, rispetto all'epoca futura in cui il danno si sarebbe effettivamente verificato. Il saggio al quale viene calcolato il coefficiente di capitalizzazione indica dunque il "vantaggio" che il creditore teoricamente acquisisce per effetto del pagamento immediato, ed è pari alla ipotetica remunerazione che il denaro ottenuto gli dovrebbe garantire attraverso le forme più comuni di investimento senza rischio di capitale.

Il saggio del 4,5%, al quale sono calcolati i coefficienti di cui al r.d. 1403/22, non è più corrispondente alla realtà, in un'epoca in cui il tasso legale degli interessi è pari allo 0,5% e gli investimenti in titoli a reddito fisso raramente garantiscono rendimenti superiori al 2%.

Pertanto l'adozione dei coefficienti di cui al r.d. 1403/22 ha l'effetto di decurtare dal risarcimento un importo superiore a quello che, per effetto dell'anticipato pagamento, il danneggiato potrebbe ottenere attraverso l'impiego proficuo di quella somma: anche sotto tale profilo, pertanto, i coefficienti in esame non soddisfano la regola di integralità di cui all'art. 1223 c.c.

La quarta ragione è che il r.d. 9.10.1922 n. 1403 è stato implicitamente abrogato per effetto della soppressione della Cassa Nazionale per Assicurazioni Sociali (CNAS, ovvero l'ente erogatore delle prestazioni disciplinate dal suddetto decreto), e della sua sostituzione dapprima dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (1933), e quindi dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), e comunque per effetto della riforma dei criteri di calcolo della pensione sociale.

Per ovviare agli inconvenienti sopra descritti, ovviamente il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - I luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).

Con ordinanza nr. 8896/2016 la S.C. ha ritenuto che non possa farsi riferimento al triplo della pensione sociale.

Ciò premesso, va rilevato che l'attrice, quando lavorava, aveva un reddito di euro 480 mensili, che calcolato per 13 mensilità e per 17 anni (sino all'età di 65 anni per il conseguimento della pensione sociale) è pari a euro 21.216. Tale può essere ritenuto il danno patrimoniale che va attualizzato, in quanto percepito oggi e viene determinato in euro 18.133, applicando un tasso di sconto del 1%.

I c.t.u. hanno ritenuto che il danno da incapacità lavorativa specifica sia causalmente riconducibile nella misura di 1/3 alla frattura e nella misura di 2/3 alla successiva infezione.

Pertanto, il Condominio deve risarcire il 50% della quota di 1/3, nella misura di euro 3.022,17 per la quota a suo carico.

Il X.Y. S.p.A. deve risarcire il danno da incapacità lavorativa specifica nella misura di 2/3 pari a euro 12.088,66.

In definitiva, il Condominio deve essere condannato a pagare a A.B. la somma di euro 41.784,17

ad oggi determinata oltre interessi legali dalla data del fatto pari al 31.12.2016 ad euro 4.905,22 calcolati secondo i criteri indicati dalla S.C. nella sentenza nr. 1712 /1995. Inoltre, deve pagare l'ulteriore somma di euro 110,90 in relazione alle spese mediche.

Il X.Y. S.p.A. deve essere condannato a pagare a A.B. la complessiva somma di euro 97.263,67 ad oggi determinata oltre interessi legali dal 24 febbraio 2009 (quando è stata diagnosticata l'infezione) pari a euro 11.101,81 al 31.12.2016 calcolati con i criteri indicati. Inoltre, deve pagare l'ulteriore somma di euro 221,81 per spese mediche

Sono dovuti gli interessi legali che matureranno sino al saldo effettivo.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (Cass. 12.10.2012 nr. 12186) devono essere poste a carico dei convenuti soccombenti Condominio e ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Quelle di parte attrice devono essere rimborsate all'Erario, in quanto la parte è ammessa al gratuito patrocinio.

Le spese del presente giudizio sostenute dal Comune essere compensate con l'attrice, in quanto all'inizio del giudizio non era chiaro su chi gravasse l'obbligo di custodia dell'area in questione.

Il Condominio e il X.Y. S.p.A. sono le parti soccombenti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta eventualmente prenotata a debito, ai sensi degli art. 59 let. d) e 60 D.P.R. 131/1986.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

i) ritenuta la responsabilità del Condominio nella misura del 50%, lo condanna a pagare a A.B. per le causali di cui in motivazione, la somma euro 41.784,17 ad oggi determinata oltre interessi legali dalla data del fatto pari ad euro 4.905,22 al 31.12.2016, oltre gli interessi che matureranno sino al saldo effettivo;

2) condanna il X.Y. S.p.A. a pagare a A.B. per le causali di cui in motivazione, la somma di euro 97.263,67 ad oggi determinata oltre interessi legali dal 24.2.2009 pari ad euro 11.101,81 al 31.12.2016, oltre gli interessi che matureranno sino al saldo effettivo;

3) condanna il Condominio a pagare a A.B. l'ulteriore somma di euro 110,90 per spese mediche oltre interessi legali dal 1.4.2010 al saldo effettivo;

4) condanna X.Y. S.p.A. a pagare a A.B. la somma di euro 221,81 per spese mediche oltre interessi legali dal 1.4.2010 al saldo effettivo;

5) rigetta la domanda di parte attrice nei confronti del Comune

6) rigetta la domanda di manleva del X.Y. S.p.A. nei confronti del Dottore

7) rigetta la domanda di manleva del Dottore nei confronti Assicurazione

8) pone le spese del presente giudizio di parte attrice a carico del Condominio e del X.Y. S.p.A. e, per l'effetto, li condanna a pagare, in solido tra loro, la somma di euro 6.715,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e cp, con distrazione in favore dell'Erario;

9) dichiara compensate tra parte attrice e Comune le spese del presente giudizio e di c.t.u.;

10) condanna X.Y. S.p.A. a rimborsare al Dottore le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.056,00 per anticipazioni ed euro 13.430 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e cp;

11) condanna il X.Y. S.p.A. a rimborsare a Assicurazione le spese del presente giudizio, che liquida in euro 12.678,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e cp.;

12) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del Condominio e X.Y. S.p.A. per l'effetto li condanna, in solido, a rimborsare le spese di c.t.u. anticipate dal Dottore e da Assicurazione

13) dichiara il Condominio e X.Y. S.p.A. le parti soccombenti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta eventualmente prenotata a debito, ai sensi degli art. 59 e 60 dpr. 131/1986.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Monza, 9 febbraio 2017

Il Giudice
dott. Carmen Arcellaschi